

Associazione Poliferie
Via Salita Sant'Anna 70 15033 Casale Monferrato
Partita IVA/Codice Fiscale 91033520064

**Verbale del Consiglio Direttivo per adeguamento dello statuto al Decreto legislativo
03/07/2017 n° 117 (Codice del Terzo Settore).**

In data 30 maggio 2020, alle ore 10:00, si è riunito in via telematica il Consiglio Direttivo dell'Associazione Poliferie per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 - Approvazione dell'adeguamento dello statuto al codice del terzo settore

Sono presenti i Consiglieri: Andrea Zorzetto, Alberto Duretto, Alessandra Ausanio, Andrea Merlo, Tommaso Alberini.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto, il Dott. Andrea Zorzetto.

Il Presidente prende la parola per presentare il nuovo statuto, modificato in linea con il Codice del Terzo Settore, grazie all'assistenza dell'ufficio volontariato della Regione Piemonte.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio ad unanimità di voti delibera:

- di approvare l'adeguamento dello statuto;
- di procedere a registrare lo stesso presso l'Agenzia delle entrate.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Zorzetto Andrea

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Imposta di registro applicata in misura fissa in caso di variazione ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Statuto dell'Associazione di Promozione sociale "POLIFERIE APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti "Codice Terzo Settore"), l'Associazione di Promozione Sociale "Poliferie APS".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casale Monferrato, via Salita Sant'Anna 70. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'Associazione di Promozione Sociale (d'ora in avanti "APS") non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'APS nasce con lo scopo di lavorare con gli alunni delle scuole di secondo grado, giovani fra i 16 e i 19 anni, in situazione socioeconomica di vulnerabilità e a rischio di diventare "NEET", al fine di creare opportunità e condividere un percorso che valorizzi le risorse della comunità. Essa persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a) favorire la mobilità sociale in aree periferiche svantaggiate attraverso corsi di formazione sulle competenze richieste dal mondo del lavoro, attività di tutorato e percorsi di sviluppo individuale;
 - b) semplificare l'orientamento universitario in particolare per studenti provenienti da famiglie in situazione socio-economica di disagio;
 - c) aiutare i giovani a proporre soluzioni innovative rispetto ai problemi dei propri quartieri, attraverso il supporto di organizzazioni locali sia pubbliche che private.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lett. d) del Codice Terzo Settore);
 - b) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1 lett. l) del Codice Terzo Settore).
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere:
 - a) incontri su competenze lavorative pratiche nelle scuole;
 - b) orientamento universitario attraverso una piattaforma digitale;
 - c) lavori di gruppo nelle scuole per la risoluzione di problemi di quartiere.
3. L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice Terzo Settore.
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e di terzi iscritti nel Libro dei Volontari dell'APS.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice Terzo Settore.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
8. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice Terzo Settore.
9. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - a) contributi degli aderenti e di privati;
 - b) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
 - c) erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - d) entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - e) eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice Terzo Settore e ss.mm.ii.;
 - g) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice Terzo Settore.
2. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 2 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'APS è stata costituita ai sensi dell'art. 35 del Codice Terzo Settore.
2. Il numero dei soci dell'APS è illimitato. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. L'adesione alla APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnia, cultura e orientamento sessuale, politico o religioso. Viene decisa dal Consiglio Direttivo, secondo regolamento interno, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci e comunica l'ammissione agli interessati.
5. La qualifica di socio, che è intrasmissibile, viene acquisita con la comunicazione dell'ammissione di cui al comma 4.
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;
 - d) si astenga dalla partecipazione alle attività dell'APS, a seguito di richiamo da parte del Consiglio Direttivo, per un periodo superiore ai 90 giorni.
7. Il richiamo di cui al comma 6 lettera d) deve essere comunicato da parte del Consiglio Direttivo e annotato nel Libro dei Soci.
8. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci.
9. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
10. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
11. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. I soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b) a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
 - c) ad impegnarsi nelle attività dell'APS.

Art. 9

Organi dell'APS

1. Sono organi dell'APS:
 - a) Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS. È ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; dovrà inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel Libro dei Soci.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea nel suo intero può svolgersi in via telematica.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice Terzo Settore;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g) approva il regolamento interno del Consiglio Direttivo contenente i criteri di ammissibilità alla qualifica di socio e le sue variazioni;
 - h) delibera sull'esclusione degli associati;
 - i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - k) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
 - l) determina i limiti di spesa massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 6 dello Statuto;
 - m) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro dei Verbali delle Riunioni e delle Deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea Straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 3 anni. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il tesoriere, il segretario e tre vicepresidenti.
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del Libro di Cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice Terzo Settore;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni e cura il Libro dei Soci;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - f) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - g) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Statuto;
 - h) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - i) tiene il Libro dei Soci;
 - j) tiene il Libro dei Volontari;
 - k) tiene il Libro di Cassa;
 - l) tiene il Libro dei Verbali delle Riunioni e Deliberazioni dell'Assemblea;
 - m) tiene il Libro dei Verbali delle Riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a cadenza mensile, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo componenti.
11. I consiglieri possono intervenire in Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.
12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 2 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro dei Verbali delle Riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
15. Ai sensi dell'art. 26 comma 7 del Codice Terzo Settore, il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14

Presidente

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente. Il Presidente rimane in carica 3 anni.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio;
 - b) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) sovrintende a tutte le attività dell'APS;
 - d) ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS;
 - e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
 - f) convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Presidente Onorario e Membro Emerito

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'APS.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'APS.
3. Nel caso in cui un socio dell'APS rinunci a tale qualifica, l'Assemblea può assegnargli il titolo onorifico di Membro Emerito di Poliferie in virtù dell'impegno nello svolgimento della carica sociale. Tale titolo è semplicemente di carattere onorifico e non comporta il godimento di alcun diritto o dovere proprio del socio.

Art. 16

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati, volontari o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Ai sensi dell'art. 9 del Codice Terzo Settore, il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Decorso tale periodo il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. Ai sensi dell'art. 91 comma 2 del Codice Terzo Settore, in caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere summenzionato, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Firmato:

Zorretto Andrea

Lu Lu

Roberto Arisio

Bruno Alfieri

Alberto Duretti

Angelo Lanza

Giulio Ruffini